



**COMUNE DI APRILIA**

Provincia di Latina

[www.comune.aprilia.lt.it](http://www.comune.aprilia.lt.it)

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI  
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI PER LA  
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN ZONA "E"  
AGRICOLA DI P.R.G.**

**Settore VIII U.O. Ambiente ed Ecologia**

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale

n. 39 del 06/08/2021



# COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

[www.comune.aprilia.lt.it](http://www.comune.aprilia.lt.it)

## SOMMARIO

ARTICOLO 1 - Oggetto e Finalità .....	3
ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione .....	3
ARTICOLO 3 - Definizioni.....	3
ARTICOLO 4 - Tipologie di installazioni.....	4
ARTICOLO 5 - Parchi fotovoltaici.....	4
ARTICOLO 6 - Realizzazione impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con moduli ubicati al suolo in zona E, sottozone E1 ed E2, del vigente PRG .....	5
ARTICOLO 7 - Regole generali da garantire nell'arco di vita degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con moduli ubicati al suolo in zona E, sottozone E1 ed E2, di PRG.....	6
ARTICOLO 8 - Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti fotovoltaici.....	7
ARTICOLO 9 - Concorso alla valorizzazione.....	8
ARTICOLO 10 - Costruzione accessorie.....	8
ARTICOLO 11 - Parere relativo al procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/2003 .....	9
ARTICOLO 12 - Opere di mitigazione .....	9
ARTICOLO 13 - Norme Transitorie.....	11



# COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

[www.comune.aprilia.lt.it](http://www.comune.aprilia.lt.it)

## ARTICOLO 1 - Oggetto e Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di installazione di impianti a terra, per la produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili realizzati in zona agricola di P.R.G..
2. Nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, stabilisce i criteri di localizzazione e le modalità e condizioni per la realizzazione, nel Comune di Aprilia, di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
3. Le presenti norme dettano ulteriori direttive per la realizzazione di impianti fotovoltaici, relativamente alle opere ad essi connesse, alle infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed al conseguente esercizio, nonché alla realizzazione ed al mantenimento delle opere di mitigazione paesaggistica ed ambientale e degli obblighi del proponente in ordine allo smaltimento a seguito della dismissione dell'impianto.

## ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, da realizzarsi in zona agricola E, sottozone E1 ed E2 del vigente PRG, con moduli ubicati terra di cui al D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii..
2. La realizzazione di tali impianti a terra, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell'ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed eurounitari, è esclusa nelle aree ricadenti in zona agricola di P.R.G. individuate non idonee ai sensi dell'art.3.1 comma 4 della Legge Regionale n. 16/2011 come modificato dalla Legge Regionale n. 16/2020 ed indicate nell'elaborato grafico Tavola "5" (Allegata alla D.C.C. n. 06 del 12 marzo 2021), costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. In tali ambiti non è pertanto consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in quanto aree di "pregio agricolo" e conseguentemente non idonee, la cui identificazione e ricognizione è stata effettuata con D.C.C. n. 06 del 12 marzo 2021 (Tavola 5) in considerazione ed ai sensi delle disposizioni del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).
4. Sono fatte salve tutte le normative applicabili in materia di beni culturali, paesaggio ed edilizia.

## ARTICOLO 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a. **impianto fotovoltaico**  
insieme di moduli e dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica comprensivi delle opere ed infrastrutture connesse;
  - b. **sistema fotovoltaico non integrato**



# COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

[www.comune.aprilia.lt.it](http://www.comune.aprilia.lt.it)

impianto con moduli ubicati al suolo con o senza apposite strutture edilizie di qualsiasi materiale e funzione;

**c. sistema fotovoltaico parzialmente integrato**

impianto con moduli montati su edifici o componentistica di arredo urbano come chioschi, pensiline, barriere acustiche, ecc., senza sostituire il materiale da costruzione delle stesse strutture;

**d. sistema fotovoltaico integrato**

racchiude l'insieme delle tecnologie fotovoltaiche studiate per essere applicate agli edifici come parte integrante dell'involucro edilizio. Può corrispondere alla totale sostituzione di componenti esterni all'edificio (tegole, lamiere, guaine, vetrate, etc) quanto alla produzione di sistemi che contengono celle fotovoltaiche al loro interno e costituiscono la parte esterna dell'edificio;

## ARTICOLO 4 - Tipologie di installazioni

1. È ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici secondo le disposizioni della normativa vigente in materia e con le limitazioni dell'art. 6 del presente regolamento.

## ARTICOLO 5 - Parchi fotovoltaici

1. Nelle scelte di localizzazione e conformazione morfologica **sono in particolare da evitare:**
  - a. la frammentazione o viceversa l'accorpamento delle tessiture territoriali del paesaggio rurale, tipiche della realizzazione di distese continue di moduli che utilizzano lo spazio disponibile in funzione della massima producibilità e non considerano le tessiture preesistenti;
  - b. l'interferenza con le rete ecologica e le reti verdi di ricomposizione paesaggistica;
  - c. l'interferenza con i percorsi storici e di fruizione paesaggistica;
  - d. l'interferenza con la maglia del territorio agricolo, del reticolo idrografico e della viabilità interpodereale esistenti;
  - e. la presenza contemporanea di più impianti, disomogenei per giaciture e materiali utilizzati, che amplifica la percezione di disordine paesaggistico.

**È invece preferibile favorire:**

- a. l'inserimento in adiacenza a contesti industriali, commerciali e logistici;
- b. il riutilizzo di aree degradate, dismesse o in parziale abbandono (per esempio cave e discariche, siti industriali dismessi) dove l'installazione può essere legata ad una possibile riqualificazione a medio-lungo termine;
- c. i sistemi che consentono la continuità tra le attività agricole preesistenti e il parco fotovoltaico, ad



# COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

[www.comune.aprilia.lt.it](http://www.comune.aprilia.lt.it)

esempio le serre fotovoltaiche e l'agrovoltaico;

- d. soluzioni che prevedano una distanza tra gli impianti commisurata alle rispettive zone di influenza di influenza visiva e minore occupazione di suolo (ad esempio inseguitori solari);
- e. la suddivisione in comparti in luogo di un'unica, continua distesa di pannelli, al fine di salvaguardare tessitura ed elementi paesaggistici significativi;
- f. la cura dei dettagli di strutture accessorie, recinzioni, viabilità di accesso e distribuzione e l'adeguata sistemazione degli spazi liberi e delle aree contermini, in modo da migliorare significativamente la qualità dell'impianto nel suo complesso e le relazioni con il paesaggio in cui si colloca.

Nel caso di realizzazione di parchi fotovoltaici dove ne sono già presenti altri, occorre studiare in maniera particolare l'intervisibilità da punti di visuale a fruizione pubblica, e occorre che il progetto si rapporti alle preesistenze, quanto a giaciture, materiali, colorazioni in modo da non ingenerare disordine paesaggistico.

## **ARTICOLO 6 - Realizzazione impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con moduli ubicati al suolo in zona E, sottozone E1 ed E2, del vigente PRG**

1. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 387/2003 art. 12 c. 7 gli impianti di cui al presente articolo possono essere realizzati in zona classificata E, sottozone E1 ed E2, dal vigente PRG del Comune di Aprilia senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione urbanistica dell'area relativa.
2. La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo è esclusa nelle aree del territorio classificato E, sottozone E1 ed E2, dal vigente PRG del Comune di Aprilia individuate nella Tav. 5 allegata alla D.C.C. n. 06 del 12 marzo 2021, nel rispetto e valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, a tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale in conformità al D.Lgs. n. 387/2003 art.12, comma 7.
3. Al fine di tutelare la funzione agricola della zona E, sottozone E1 ed E2, per le aree di "pregio" agricolo, nonché di quelle rappresentanti l'aspetto caratteristico della campagna pontina e in considerazione della L.R. Lazio 22 dicembre 1999 n. 38 e ss.mm.i., si intendono ulteriormente esclusi dalla possibilità di realizzazione di impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica di cui al presente articolo:
  - a. i terreni per cui è stato approvato un piano di utilizzazione aziendale (L. R. 22/12/99 n. 38 e ss.mm.ii. art. 57), in corso di validità;
  - b. i terreni per cui è stato approvato un piano che vincoli alla funzione agricola il fondo, in corso di validità.
4. Sarà possibile tuttavia l'eventuale modifica dei suddetti piani di cui alle lettere a) e b), previa approvazione del Comune di Aprilia nel caso di reperimento di terreni alternativi da destinare alla utilizzazione agricola già prevista nei piani stessi, in modo da liberare i terreni necessari alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Le limitazioni di cui al comma precedente sono escluse per gli impianti pubblici.



## COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

[www.comune.aprilia.lt.it](http://www.comune.aprilia.lt.it)

### **ARTICOLO 7 - Regole generali da garantire nell'arco di vita degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con moduli ubicati al suolo in zona E, sottozone E1 ed E2, di PRG**

1. Al fine di garantire l'inserimento nel contesto nell'arco di vita degli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con moduli ubicati al suolo in zona si applicano le seguenti disposizioni regolative:
  - a. obbligo di inerbimento di tutte le superfici sottostanti, che devono escludere o limitare al massimo ancoraggi in cemento, prevedendo frequenze e periodi di taglio delle vegetazioni che siano compatibili con le epoche di fioritura;
  - b. divieto di impiego di prodotti fitosanitari nonché di fertilizzanti minerali, o quanto meno riduzione delle somministrazioni ove le installazioni ricadano in aziende agricole;
  - c. obbligo di fasce ecologiche, da sviluppare secondo un progetto che si raccordi al territorio circostante, per superfici aggregate sufficienti (indicativamente, almeno un terzo dell'area) a definire l'infrastruttura verde dell'installazione, tenendo conto delle vegetazioni naturali e degli habitat faunistici da preservare o ripristinare;
  - d. obbligo di permeabilità ecologica, da assicurare attraverso l'impiego di accorgimenti per il passaggio della piccola fauna, e la previsione/tutela di corridoi di passaggio impiegabili anche dalla grande fauna;
  - e. sistema di raccolta e gestione delle acque di pioggia: le coperture FV non devono peggiorare la risposta idrologica del territorio (e se possibile migliorarla attraverso sistemi di drenaggio/accumulo delle acque di pioggia), né aggravare i fenomeni di erosione del suolo;
  - f. inserimento paesaggistico atto ad evitare installazioni in contesti sensibili e, in generale, perdita di superfici boschive o avviate a trasformazione in bosco, o di ecosistemi ad elevato valore per la biodiversità (arbusteti mediterranei, praterie, brughiere, zone umide, ecc.);
  - g. sistema di illuminazione: auspicabilmente assente, se necessario per ragioni di sicurezza deve essere opportunamente modulabile (ad esempio con sensoristica per l'accensione e regolazione dell'intensità luminosa);
  - h. viabilità: deve essere privilegiato l'inserimento nella maglia esistente, in ogni caso evitando la stesa di manti impermeabili;
  - i. associare l'installazione impiantistica a una o più pratiche agricole, quali a titolo indicativo e non esaustivo misure agroambientali, fasce tampone, vegetazioni per impollinatori, conversione a prato, ecc ... raccolta, conservazione e distribuzione di "acqua piovana" per il fabbisogno di colture agricole;
  - j. valutare e promuovere prioritariamente la realizzazione di impianti agro-voltaici caratterizzati da un utilizzo "ibrido" dei terreni agricoli tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica attraverso l'installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici.



## COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

[www.comune.aprilia.lt.it](http://www.comune.aprilia.lt.it)

### **ARTICOLO 8 - Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti fotovoltaici**

1. È necessario prevedere “il ripristino dello stato dei luoghi” a fine vita di vita del parco fotovoltaico. In particolare:
  - a. dovrà essere previsto lo smantellamento dell’impianto sia per la parte visibile fuori terra che della parte realizzata nel sottosuolo;
  - b. dovranno essere assicurate le condizioni per un’adeguata riqualificazione ambientale e paesaggistica del sito nonché dell’attività agricola preesistente;
  - c. rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente;
  - d. obbligo di comunicazione, a tutti gli Enti interessati, della dismissione dell’impianto.
2. Il progetto dovrà prevedere il soddisfacimento dei precedenti criteri tramite la contestuale presentazione e sottoscrizione e di apposita:
  - a. fidejussione bancaria assicurativa, a favore del Comune di Aprilia, necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali da specificare ed allegare agli schemi di convenzione tra il soggetto proponente (Gestore), unitamente al proprietario dei terreni, ed il Comune. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari a non meno del 10% del valore dell’impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse e accessorie e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell’impianto.
3. Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall’impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e l’Amministrazione Comunale.
4. Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l’atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.
5. In caso di superamento di un anno di non funzionamento, l’impianto dovrà essere obbligatoriamente dismesso.
6. I proponenti sono tenuti a comunicare a questa Amministrazione la cessazione definitiva delle attività dell’impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l’impianto.



# COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

[www.comune.aprilia.lt.it](http://www.comune.aprilia.lt.it)

## ARTICOLO 9 - Concorso alla valorizzazione

1. I proponenti la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con moduli ubicati al suolo in zona E, sottozona E1 ed E2, dovranno contribuire, in riferimento agli impatti negativi non mitigabili dell'intervento, attraverso proposte di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore del Comune di Aprilia da orientare su interventi di miglioramento ambientale, di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi ambientali.
2. Per gli impianti non soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii., gli intestatari dovranno sottoscrivere apposita convenzione con questa Amministrazione Comunale, preventivamente al decorso dei termini previsti dalle procedure semplificate nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione ed il contributo di cui al precedente punto.
3. Per gli impianti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. gli intestatari dovranno sottoscrivere apposita convenzione con questa Amministrazione Comunale prima della conclusione della conferenza dei servizi, nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione ed il contributo di cui al precedente punto.
4. Ai fini della quantificazione delle misure compensative si dovrà tenere conto delle caratteristiche dimensionali del progetto, in relazione alle peculiarità del contesto territoriale nel quale ne è prevista la realizzazione e delle misure di mitigazione visiva previste in progetto.
5. Di demandare alla Giunta, su proposta del Dirigente del Settore VIII U.O. Ambiente ed Ecologia, la successiva approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra l'Amministrazione ed i proponenti l'impianto.
6. È onere della Società proponente la progettazione ed esecuzione, ai sensi di legge, delle opere di compensazione ambientale, fatta salva espressa volontà dell'Amministrazione di procedere direttamente.

## ARTICOLO 10 - Costruzione accessorie

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati a norma di legge, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.Lgs. n. 387/03.
2. È vietata l'edificazione di nuovi volumi residenziali a servizio degli impianti.
3. È consentita l'edificazione di nuovi volumi residenziali per la conduzione del fondo ove è installato l'impianto, nel rispetto dei criteri per l'edificazione in zona agricola di cui alla L.R. Lazio 22/12/99 n. 38 e ss.mm.ii. art. 55 e seguenti e all'art. 10 delle NTA del PRG vigente, qualora la produzione e cessione di energia elettrica sia effettuata da imprenditori agricoli e pertanto costituisca attività connessa ai sensi dell'art. 2135 terzo comma del Codice Civile, ovvero sia considerata produttiva di reddito agrario.





## COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

[www.comune.aprilia.lt.it](http://www.comune.aprilia.lt.it)

4. Sono consentite le costruzioni di volumi tecnici solo se indispensabili all'esercizio dell'impianto e quando di dimensioni strettamente necessarie al contenimento di impianti, alla loro ispezione e manutenzione.
5. Sarà valutato, caso per caso, il migliore inserimento del fabbricato in relazione all'impatto visivo e alla compatibilità con fabbricati limitrofi esistenti.
6. Sarà esclusa in ogni caso la possibilità di costruzione di volumi tecnici in contiguità e/o nelle aree di pertinenza degli edifici soggetti alle norme di PRG relative alla tutela e salvaguardia degli edifici ed ambiti storici di fondazione della città.

### **ARTICOLO 11 - Parere relativo al procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/2003**

1. Nei casi per i quali è previsto il rilascio della autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, il parere del Comune di Aprilia in sede di Conferenza di Servizi, convocata dall'Ente competente, sarà espresso con riferimento al presente regolamento.

### **ARTICOLO 12 - Opere di mitigazione**

1. La realizzazione degli impianti sul terreno deve perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili. Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutirne l'interferenza visiva con efficaci barriere arboree o arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse storico o artistico.
2. A tal fine occorre utilizzare elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili. Non devono essere mai alterati la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli, fatti salvi i pareri e prescrizioni espressi in merito dagli enti competenti.
3. Si prescrivono i seguenti criteri di inserimento degli impianti:
  - a. gli impianti a terra non devono prevedere ancoraggi in muratura e/o c.a. della struttura di sostegno dei pannelli;
  - b. gli impianti fotovoltaici a terra devono essere ubicati ad una distanza minima l'uno dall'altro di almeno 1 Km in linea d'aria, ai sensi dell'art. 4 c. 6 dell'Allegato A1 della Deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 2010, n.16;
  - c. ove esistano impianti di colture arboree realizzati con il contributo di risorse pubbliche, gli impianti fotovoltaici possono essere installati nel rispetto degli impegni assunti in riferimento alla normativa di accesso ai finanziamenti.
4. Per quanto riguarda gli aspetti di impatto sull'ambiente naturale e agricolo è opportuno:



## COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

[www.comune.aprilia.lt.it](http://www.comune.aprilia.lt.it)

- a. prevedere l'utilizzo di fondazioni puntiformi per ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli;
  - b. utilizzare il reticolo delle strade interpoderali già esistente a servizio per la costruzione e la manutenzione;
  - c. utilizzare pavimentazioni drenanti per i percorsi;
  - d. spaziare le file dei moduli per ridurre la copertura di suolo e consentire il passaggio della fauna locale e conservare tratti per il mantenimento della flora autoctona;
  - e. utilizzare cavidotti interrati;
  - f. realizzare recinzioni che consentano il passaggio della piccola fauna nel tratto a contatto col terreno evitando muri chiusi;
  - g. rispettare la presenza di alberature isolate di valore paesaggistico, tenendosi a distanza adeguata;
  - h. realizzare gli impianti a debita distanza dal reticolo idrografico minore e dai sistemi di vegetazione (siepi, boschetti) che costituiscono corridoi di biodiversità.
5. Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici è consigliato:
- a. introdurre schermature vegetali poste nell'immediato intorno dell'impianto, nel rispetto delle esigenze tecniche (di non ombreggiamento dei pannelli) e di sicurezza;
  - b. utilizzare tipologie vegetali scelte nel rispetto delle essenze già presenti sul territorio;
  - c. utilizzare elementi vegetali attentamente posizionati in base all'assetto e alla trama dei paesaggi interessati;
  - d. porre specifica attenzione progettuale ai fronti dell'impianto prospettanti su strade e spazi di fruizione pubblica;
  - e. collocare gli impianti in posizione arretrata dal ciglio pendio in modo da consentire la visuale libera dal basso;
  - f. accompagnare l'andamento orografico mediante installazioni che prevedano la disposizione dei moduli secondo linee curve;
  - g. utilizzare materiali per i sostegni compatibili con il contesto (ad es legno o materiali non riflettenti).
6. I realizzatori devono garantire in sede sia di progetto sia di realizzazione, fin dalla formazione dell'impianto, la manutenzione degli elementi paesaggistici esistenti: per esempio, la manutenzione dei muri a secco con tecniche tradizionali adeguate o, in aree di pianura, la manutenzione di fossi, canali, vegetazione, ecc ...



## COMUNE DI APRILIA

Provincia di Latina

[www.comune.aprilia.lt.it](http://www.comune.aprilia.lt.it)

7. La realizzazione delle opere di mitigazione dovrà prevedere la sottoscrizione a favore del Comune di Aprilia di fidejussione bancaria assicurativa, necessaria per coprire l'eventuale mancata manutenzione delle aree e del verde e sarà allegata agli schemi di Convenzione tra il soggetto proponente (gestore), unitamente al proprietario dei terreni, ed il Comune. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari a non meno del 50% del valore delle opere di mitigazione comprensiva del costo annuale di manutenzione delle stesse e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto.
8. Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e l'Amministrazione Comunale.
9. Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, controllate o controllanti, l'atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.

### ARTICOLO 13 - Norme Transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del relativo atto deliberativo di approvazione e sarà applicato a tutte le casistiche di installazioni di impianti fotovoltaici trattate negli articoli che precedono.